



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 24/01/2018

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/41614250 fax 06/41614219

e-mail: info@studiomasciotti.it

Oggetto

Chiarimenti dell' Agenzia delle Entrate (arrivati il 17/01/2018) sul

termine per detrarre l'Iva sugli acquisti

(chiarimenti che danno un respiro più ampio)

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

Gentile Cliente,

con la presente circolare informativa, la informiamo che sono appena arrivati gli attesi chiarimenti da parte dell' Agenzia delle Entrate in materia di termine per esercitare il diritto alla detrazione sugli acquisti: *Circolare Agenzia Entrate 17.1.2018, n. 1/E*.

Innanzitutto, ricordiamo che la c.d. Manovra correttiva 2017 (ed in particolare, l'art. 2 del D.L. 50/2017) ha apportato *rilevanti novità in relazione al termine entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva sulle fatture di acquisto* (ossia, dell'Iva sulle fatture emesse dai fornitori, dette anche fatture passive), modificando, quindi, il comma 1 dell'art. 19 del Dpr 633/72.

In particolare, è stato disposto che, con riferimento alle fatture emesse a partire dall'1 gennaio 2017, *“la detrazione dell'Iva a credito (ossia sulle fatture di acquisto di beni e servizi) è esercitabile, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui è sorto il diritto alla detrazione”*. Prima della entrata in vigore di tale DL, si aveva un termine molto più lungo per esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti, infatti tale diritto poteva essere esercitato entro il secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta considerato.

La citata Manovra correttiva modifica anche l'art. 25 del Dpr 633/72 prevedendo che *le fatture di acquisto debbano essere registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno “di ricezione” del documento*.

L' Agenzia delle Entrate, con la C.M. 1/E/2018, richiamando anche la sentenza del 29.4.2004, causa C-152/02, ha precisato al riguardo che *l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti 2 requisiti:*

- *presupposto (sostanziale) dell'effettuazione dell'operazione* (consegna/spedizione

per le cession di beni e incasso del corrispettivo per le prestazioni di servizi);

- presupposto (formale) del ricevimento della fattura d'acquisto (infatti, l'acquirente/committente solo avendo ricevuto la fattura potrà annotarla nel registro degli acquisti e quindi operare la detrazione dell'IVA a credito).

Pertanto, il termine ultimo entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA a credito coincide con il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui in capo all'acquirente/committente si sono verificati i 2 requisiti (effettuazione dell'operazione e ricevimento della fattura) e con riferimento al medesimo anno.

In altre parole, se l'acquirente/committente "riceve" nel 2018 la fattura del fornitore datata 2017, potrà detrarre l'Iva nel 2018 (o meglio, entro la dichiarazione Iva relativa all'anno 2018).

L'Agenzia delle Entrate precisa che il "momento di ricezione" della fattura di acquisto coincide:

- con la data di ricezione della mail, se la fattura è stata inviata tramite PEC;
- con la data di ricezione della raccomandata, se la fattura è stata inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
- con altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo,
- con la rilevazione del relativo costo in contabilità.

Chiaramente, la pec o la ricevuta di ritorno di una raccomandata sarebbero i sistemi più affidabili per attestare la data di effettiva ricezione della fattura, altrimenti ci si dovrà appellare alla "corretta tenuta della contabilità".

L'Agenzia delle Entrate inoltre chiarisce la modalità operativa in caso di fattura ricevuta nello stesso anno in cui è stata emessa dal fornitore (es. anno 2017) ma per dimenticanza viene registrata l'anno successivo (2018) e comunque entro la data di presentazione della dichiarazione Iva (entro 30/04/2018): in tal caso si deve procedere alla annotazione della



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

fattura (del 2017) in un sezionale registro Iva acquisti dell'anno di ricevimento della fattura (2017) e così facendo la detrazione dell'Iva di tale fattura si esercita (non nella liquidazione Iva mensile o trimestrale afferente il 2017 bensì) nella dichiarazione Iva relativa all'anno di ricevimento della fattura (ossia, l'Iva a credito concorrerà al saldo della dichiarazione Iva per l'anno 2017; quindi, il credito Iva così emergente potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale o verticale).

Per facilitare la comprensione delle casistiche che potrebbero emergere, si riportano di seguito **alcuni esempi** che dovrebbero eliminare i dubbi applicativi:

<i>Effettuazione della operazione</i>	<i>Ricezione della fattura</i>	<i>Annotazione della fattura nel registro Iva acquisti</i>	<i>Comunicazione liquidazione Iva</i>	<i>Esercizio della detrazione dell'Iva</i>
<i>Nel 2017:</i> es. fattura del 20/12/2017	Nel 2017: ad esempio a <u>Dicembre 2017</u>	a Dicembre 2017	nel 4° trimestre 2017	Liquidazione Iva Dicembre 2017
<i>Nel 2017:</i> es. fattura del 20/12/2017	Nel 2017: ad esempio a <u>Dicembre 2017</u>	Per dimenticanza non si registra a Dicembre 2017, ma tra il 01/01/2018 e il 30/04/2018, in apposito sezionale registro Iva acquisti 2017	In nessuna comunicazione	Nella Dichiarazione Iva relativa al 2017 (da inviare all'AdE entro il 30/04/2018)
<i>Nel 2017:</i> es. fattura del 20/12/2017	<i>Nel 2018:</i> ad esempio a Febbraio 2018	<i>Nel 2018:</i> ad esempio a Febbraio 2018	1° trimestre 2018	Liquidazione Iva Febbraio 2018
<i>Nel 2017:</i> es. fattura del 20/12/2017	<i>Nel 2018:</i> ad esempio a Ottobre 2018	Per dimenticanza non si registra a Ottobre 2018, ma tra il 01/01/2019 e il 30/04/2019, in apposito sezionale registro Iva acquisti 2018	In nessuna comunicazione	Nella Dichiarazione Iva relativa al 2018 (da inviare all'AdE entro il 30/04/2019)

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

IMP.: L'esempio riportato in rosso nella suesposta tabella precisa come l'Iva afferente una fattura datata 2017, ma ricevuta nel 2018 e quindi registrata nel 2018 sia detraibile nel 2018 nel mese/trimestre di registrazione della fattura.

Si coglie l'occasione anche per ricordare a tutti che in caso di mancato ricevimento della fattura di acquisto dopo che siano trascorsi 4 mesi dalla consegna/spedizione del bene o dal pagamento del servizio (effettuazione dell'operazione), entro i 30 giorni successivi, sussiste l'obbligo di regolarizzare l'operazione con l'emissione, in duplice copia, dell'autofattura, l'assolvimento della relativa Iva e la presentazione del documento presso l'ufficio competente dell'Agenzia.

Lo Studio resta a disposizione per qualunque chiarimento in merito.

Dott. Fabrizio Masciotti

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it